



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in forma semplificata

nel ricorso iscritto al numero 4803 del registro di segreteria e proposto dal sig. M.M., nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto, che ha indicato, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, la seguente pec: giovanni.guarini@pec.it;

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Lucia Orsingher e Marta Odorizzi, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, con indicazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni: avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

sentiti alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, celebrata con l'assistenza

del segretario dott. Bruno Mazzon, gli avv.ti Giovanni Guarini per il
ricorrente e l'avv. Lucia Orsingher per l'INPS;
visto l'art. 167, quarto comma, c.g.c., in forza del quale, «[n]el caso in
cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide
con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso,
il giudice provvede anche sulle spese di giudizio»;

RAGIONI DELLA DECISIONE

(A) Con l'epigrafato ricorso il ricorrente ha chiesto a questa Corte di
accertare il proprio diritto a beneficiare del diritto alla inclusione nella
base pensionabile nelle quote B (quella che valorizza i periodi lavorati
dal 1993 al 2011) e C (quella che valorizza i periodi lavorati dal 1
gennaio 2012 alla decorrenza di pensione con il sistema contributivo)
dell'emolumento percepito dall'organizzazione sindacale OMISSIS
presso la quale era distaccato nel periodo OMISSIS.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS ha esposto che solo in data 2.2.2024,
dopo ripetuti solleciti, il sindacato *de quo* inviava all'istituto previdenziale
tutti i documenti mancanti, tant'è vero che la pensione veniva ricalcolata
in data 24.4.2024 - come richiesto dal sig. M. - con la contribuzione
aggiuntiva per carica sindacale e al ricorrente veniva data
comunicazione della liquidazione definitiva del trattamento
pensionistico in data 26.4.2024. Inoltre, gli arretrati venivano pagati con
il rateo pensionistico di giugno 2024.

All'udienza di discussione la Difesa del ricorrente ha eccepito l'erroneità

di alcune affermazioni contenute nella memoria avversa e, dopo essersi associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha insistito invece per la condanna alle spese.

La Difesa dell'INPS, richiamandosi agli atti, ha invece insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.

(B) L'intervenuta integrale soddisfazione da parte dell'Amministrazione convenuta delle pretese fatte valere col ricorso determina la sopraggiunta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

(C) Alla luce del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale ai fini della liquidazione delle spese di lite deve essere considerata la fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, si deve, ad avviso di questo Giudice, condannare l'INPS al pagamento delle spese in favore del ricorrente (v. Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sent. n. 106/2024).

Infatti, è documentato in atti come il ricorrente abbia sollecitato più volte nel corso del 2023 la definizione della propria richiesta producendo tutta la documentazione in proprio possesso (doc. 14-15 ricorso), laddove l'Istituto previdenziale ha comunque atteso più di un anno, dopo avere ricevuto l'iniziale richiesta, per provvedere al pagamento di quanto dovuto al ricorrente.

Per tale ragione l'Amministrazione resistente va condannata al

	pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che, alla luce dei	
	criteri di cui al DM n. 55/2014 e in considerazione dell'esito del giudizio,	
	si liquidano in € 500,00- oltre ad accessori di legge	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL	
	SEDE DI TRENTO	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa	
	ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:	
	1) dichiara la cessazione della materia del contendere;	
	2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del	
	ricorrente che si liquidano in € 500,00- oltre ad accessori di legge.	
	Così deciso in Trento il 4 luglio 2024.	
	Il Giudice	
	Cons. Robert Schülmers von Pernwerth	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 4 luglio 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	(dott. Bruno Mazzon)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	DECRETO	
	Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione	
	4	

dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.

Il Giudice

Robert Schülmers von Pernwerth

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 4 luglio 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, il 4 luglio 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente